

Codice A1617A

D.D. 16 dicembre 2025, n. 1117

L.r. n. 4 del 10/02/2009 e D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della l.r. n. 4/2009" - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale per la realizzazione di un intervento selvicolturale denominato "Lotto Mareschi 1" nel Comune di Sant'Antonino di Susa (TO) - Richiedente: Unione Montana Valle Susa - Istanza n. 2025/17736.



ATTO DD 1117/A1617A/2025

DEL 16/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: L.r. n. 4 del 10/02/2009 e D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - “Regolamento forestale di attuazione dell’art. 13 della l.r. n. 4/2009” - Autorizzazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento forestale per la realizzazione di un intervento selvicolturale denominato “Lotto Mareschi 1” nel Comune di Sant’Antonino di Susa (TO) - Richiedente: Unione Montana Valle Susa – Istanza n. 2025/17736.

Visti:

- la richiesta di autorizzazione n. 2025/17736, pervenuta in data 19/11/2025, protocollo in ingresso n. 177800, presentata dall’Unione Montana valle Susa, con sede in Via Carlo Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO), C.F. 96035680014, per eseguire un intervento selvicolturale denominato “Lotto Mareschi 1” nel Comune di Sant’Antonino di Susa (TO), consistente in un taglio a scelta culturale, su una superficie di proprietà pubblica del Comune di Sant’Antonino di Susa di 0,5984 ha, distinta al NCT dello stesso comune al foglio 9, part. 836, come meglio individuata nella cartografia allegata all’istanza;
- gli elaborati del progetto d’intervento allegati alla citata richiesta di autorizzazione datati 15/10/2025 redatti dall’Ufficio Forestale dell’Unione Montana Valle Susa, a firma del dott. for. Francesco Ciasca, dott. for. jr. Simone Martin e dalla dott.sa for. Roberta Bignando, iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Torino rispettivamente al n. 469, 959 e 1080;
- la nota prot. n. 177801 del 19/11/2025 di comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7 della l. 241/1990 e dell’art. 15 della l.r. 14/2014;

Preso atto del verbale istruttorio redatto in data 12/12/2025 dal Funzionario incaricato dell’istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione in oggetto e del relativo progetto di intervento, allegato sotto la lettera A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il Funzionario incaricato, in base alle valutazioni istruttorie effettuate ha espresso, sotto il profilo tecnico, parere favorevole all’esecuzione dell’intervento selvicolturale proposto nel

progetto allegato all'istanza n. 2025/17736, pervenuta in data 19/11/2025, protocollo in ingresso n. 177800, ed al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale all'Unione Montana Valle Susa, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, conservati agli atti di questo Settore in formato digitale, con prescrizioni;

Ritenuto pertanto di autorizzare, con prescrizioni, ai sensi dall'art. 6 del Regolamento forestale, l'Unione Montana Valle Susa ad eseguire l'intervento selvicolturale denominato "Lotto Mareschi 1" previsto nel progetto allegato alla citata richiesta di autorizzazione n. 2025/17736;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

per le ragioni esposte in premessa;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";

determina

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.G.R. n. 8/R/2011 e s.m.i. ed in base alle risultanze formulate nel verbale istruttorio del 12/12/2025, allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, l'Unione Montana valle Susa, con sede in Via Carlo Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO), C.F. 96035680014, a realizzare l'intervento selvicolturale denominato "Lotto Mareschi 1" nel Comune di Sant'Antonino di Susa (TO), consistente in un taglio a scelta colturale, su una superficie di proprietà pubblica del Comune di Sant'Antonino di Susa di 0,5984 ha, distinta al NCT dello stesso comune al foglio 9, part. 836, come meglio individuata nella cartografia allegata all'istanza, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, conservati agli atti di questo Settore in formato digitale, con le seguenti prescrizioni:

- 1) al termine dell'intervento su tutta la superficie del lotto di 0,5984 ha dovrà essere rilasciato il valore minimo assoluto di 90 mc/ha e il taglio non potrà superare il 40% della provvigione;
- 2) nella fascia di circa 0,08 ha individuata come "margine del bosco" ai sensi del punto 1.4.11 del Glossario allegato al Regolamento forestale, le eventuali piante stabili con chioma più densa e profonda sono da tutelare per la loro stabilità e la biodiversità;
- 3) se necessario, il numero delle piante soggette al taglio dovrà essere eventualmente rideterminato al fine di ottemperare alla prescrizione di cui precedenti punti 1) e 2) del presente dispositivo.

Ai sensi dell'art.3 comma 2 lett. a) del Regolamento regionale n. 8 del 29 dicembre 2020 "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34", l'utilizzatore dovrà necessariamente essere iscritto all'Albo delle Imprese Forestali. L'esecutore dell'intervento selvicolturale dovrà essere comunicato al Settore Tecnico Piemonte nord ed al competente Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali, prima dell'avvio del taglio.

La presente autorizzazione ha validità di tre anni ed è accordata fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni o di sospendere i lavori qualora se ne accertasse la necessità.

Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento, il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord e al competente Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali, la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori (DREL) redatta da un tecnico forestale abilitato.

Nel caso di violazioni alla presente determinazione od al Regolamento forestale vigente si applica quanto previsto dalla l.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Allegato

L.r. 4/2009 e D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della l.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste".

Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale.

Istanza n. 2025/17736.

Richiedente: Unione Montana Valle Susa.

Località intervento: località Mareschi in Comune di Sant'Antonino di Susa (TO).

VERBALE DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto funzionario della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, dott. for. Giacomo Furlan incaricato dal Responsabile del Settore Tecnico Piemonte Nord, arch. Jacopo Chiara, dell'istruttoria tecnica dell'istanza n. 2025/17736, pervenuta in data 19/11/2025, protocollo in ingresso n. 177800, presentata dall'Unione Montana valle Susa, con sede in Via Carlo Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO), C.F. 96035680014, per eseguire un intervento selvicolturale denominato "Lotto Mareschi 1" nel Comune di Sant'Antonino di Susa (TO);

Visti:

- la l.r. 4/2009 e s.m.i. - Gestione e promozione economica delle foreste;
- il D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Regolamento regionale forestale;
- il D.P.G.R. n. 8/R del 29/12/2020 – Albo delle imprese forestali del Piemonte;
- la richiesta di autorizzazione in epigrafe indicata riguardante la realizzazione di un intervento selvicolturale denominato "Lotto Mareschi 1" su una superficie di proprietà pubblica del Comune di Sant'Antonino di Susa di 0,5984 ha, distinta al NCT dello stesso comune al foglio 9, part. 836, come meglio individuata nella cartografia allegata all'istanza;
- gli elaborati del progetto d'intervento allegati alla citata richiesta di autorizzazione datati 15/10/2025 redatti dall'Ufficio Forestale dell'Unione Montana Valle Susa, a firma del dott. for. Francesco Ciasca, dott. for. jr. Simone Martin e dalla dott.sa for. Roberta Bignando, iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Torino rispettivamente al n. 469, 959 e 1080;
- la nota prot. n. 177801 del 19/11/2025 di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990 e dell'art. 15 della l.r. 14/2014;

Dato atto che la documentazione e gli elaborati allegati all'istanza rispettano quanto previsto dall'Allegato I del Regolamento forestale per quanto applicabili all'intervento in oggetto;

Considerato che, per quanto concerne gli aspetti forestali e vegetazionali, sulla base degli elaborati progettuali è possibile rilevare quanto segue:

- il progetto di taglio interessa due tipologie forestali. Nella porzione più a ovest, su una superficie di circa 0,16 ha, il popolamento è ascrivibile all'Alneto di ontano nero st. paludoso (AN12X), mentre l'area ad est di circa 0,36 ha è caratterizzata da una formazione del Saliceto di salice bianco (SP21X). Nella fascia residua di circa 0,08 ha lungo la strada di accesso al lotto (strada camionabile secondaria) che confina con un campo sportivo e prospiciente a dei manufatti, all'interno dell'alneto e del saliceto sono presenti pioppi clonali di grandi dimensioni in fase di deperimento;
- l'intervento principale consiste in un taglio a scelta colturale nelle fustaie di ontano e salice, mentre nella fascia lungo la viabilità di accesso viene proposto un intervento che ritenuto assimilabile ad un taglio lungo reti tecnologiche (art. 38 del Regolamento forestale), con la rimozione degli esemplari di pioppi clonali che hanno da tempo raggiunto la maturità e risultano fortemente instabili;
- il progetto prevede complessivamente il taglio di 101 esemplari per un totale di 77 m³, con il taglio di 84 piante nella fustaia di ontano e salice, ed un prelievo di 46,9 m³ corrispondente ad una media ponderata del 36,9% della provvigione e il rilascio di oltre 90 m³/ha. Nella fascia lungo la strada di accesso al lotto è stato previsto l'abbattimento di 17 esemplari per un prelievo di 33 m³ senza indicare la relativa percentuale rispetto alla massa presente;
- la contrassegnatura delle piante da abbattere è stata eseguita su tutta la superficie interessata, mediante doppio bollo di vernice rossa al fusto, a valle e a monte, e un bollo di vernice, al colletto, solo a valle. Inoltre, a partire dalla classe diametrica dei 30 cm i soggetti da prelevare sono stati specchiati e contrassegnati con martello forestale, identificandoli con un proprio numero progressivo, come indicato nel piedilista allegato all'istanza;
- sono state identificate 3 piante da rilasciare all'invecchiamento indefinito, che sono state contrassegnate con vernice verde;
- le fasi di concentramento ed esbosco saranno effettuate con trattore e verricello, sfruttando la viabilità esistente;
- l'utilizzatore sarà individuato successivamente;

Rilevato che:

- l'intervento proposto interessa una superficie accorpata di circa 0,6 ha, caratterizzata da due formazioni boschive (alneto e saliceto), che in una fascia circa 0,08 ha lungo la strada di accesso al lotto presentano pioppi clonali di grandi dimensioni in fase di deperimento;
- per la superficie dove sono presenti i pioppi clonali di cui sopra viene proposto un intervento con riferimento all'art. 38 del Regolamento forestale, che recita "*Nelle aree di pertinenza di strade pubbliche, elettrodotti e altre reti tecnologiche possono essere eseguiti gli interventi di potatura*

della chioma, il taglio delle piante inclinate od instabili al fine di garantire il regolare funzionamento delle reti.”. Tale intervento viene giustificato in quanto *“Tali esemplari [pioppi clonali di grandi dimensioni], viste le problematiche di stabilità legate anche alle caratteristiche della specie, hanno raggiunto la maturità e di conseguenza risulta importante la messa in sicurezza dei manufatti (acquedotto), della viabilità e del campo sportivo”*;

- la Relazione forestale per la stessa superficie dove sono presenti i pioppi clonali non da conto dell'indice di prelievo;
- il Piano di gestione forestale del Comune di Sant'Antonino di Susa, in corso di approvazione, per la particella forestale 6 – Mareschi nelle *“aree boscate nei pressi del campo sportivo e in Loc. Mareschi”* prevede che in tutti i popolamenti *“il taglio a scelta colturale con prelievo massimo del 25% nei saliceti e del 30% negli alneti”*, mentre nel *“pioppeto abbandonato con struttura a fustaia irregolare”* è prevista *“la sostituzione di specie”*;
- la fascia dove sono presenti i pioppi clonali può essere considerata *“margine del bosco”* ai sensi del punto 1.4.11 del Glossario allegato al Regolamento forestale e le piante stabili con chioma più densa e profonda sono da tutelare per la loro stabilità e la biodiversità;

Ritenuto che:

- la strada di accesso al lotto non può essere considerata *“strada pubblica”* in quanto a catasto risulta indicata con doppia linea tratteggiata ed inoltre l'accesso è interdetto con sbarra e, pertanto, non è applicabile l'art. 38 del Regolamento forestale;
- in ogni caso, il proprietario è tenuto ad eseguire tutti gli interventi necessari al fine di evitare che gli alberi instabili e/o deperienti con la loro eventuale caduta possono arrecare danno alla pubblica e privata incolumità e danneggiare benti di terzi. Per il lotto boschivo in argomento tali abbattimenti devono essere gestiti nell'ambito del taglio a scelta colturale sull'intera superficie del lotto stesso;
- le previsioni di intervento del Piano di gestione forestale del Comune di Sant'Antonino di Susa hanno un indice di prelievo più contenuto sia rispetto a quanto riportato nel progetto in esame, sia con riferimento all'art. 21 del Regolamento forestale per il taglio a scelta colturale. Tuttavia tali previsioni possono essere utilizzate solo come indicazioni di massima in quanto il piano non è ancora stato approvato;
- sull'intero lotto boschivo in esame di 0,5984 ha sono pertanto da applicare i parametri indicati dal citato art. 21 del Regolamento forestale inerente il taglio a scelta colturale il quale prevede che *“i valori minimi assoluti da rilasciare per ettaro non devono essere inferiori a 90 metri cubi e il taglio non può superare il 40 per cento della provvigione”*;
- nella fascia di circa 0,08 ha, dove sono presenti i pioppi clonali individuabile come *“margine del bosco”* ai sensi del punto 1.4.11 del Glossario allegato al Regolamento forestale, le eventuali

piante stabili con chioma più densa e profonda sono da tutelare per la loro stabilità e la biodiversità;

Tutto ciò premesso il sottoscritto Funzionario esprime, sotto il profilo tecnico, parere favorevole all'esecuzione dell'intervento selvicolturale denominato "Lotto Mareschi 1" proposto nel progetto allegato all'istanza n. 2025/17736, pervenuta in data 19/11/2025, protocollo in ingresso n. 177800, ed al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale all'Unione Montana Valle Susa, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, conservati agli atti di questo Settore in formato digitale, con le seguenti prescrizioni:

- 1) al termine dell'intervento su tutta la superficie del lotto di 0,5984 ha dovrà essere rilasciato il valore minimo assoluto di 90 m³/ha e il taglio non potrà superare il 40% della provvigione;
- 2) nella fascia di circa 0,08 ha individuabile come "margine del bosco" ai sensi del punto 1.4.11 del Glossario allegato al Regolamento forestale, le eventuali piante stabili con chioma più densa e profonda sono da tutelare per la loro stabilità e la biodiversità;
- 3) se necessario, il numero delle piante soggette al taglio dovrà essere eventualmente rideterminato al fine di ottemperare alla prescrizione di cui precedenti punti 1) e 2).

Ai sensi dell'art. 3 comma 2, lettera a) del Regolamento regionale n. 8 del 29 dicembre 2020 "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34", l'utilizzatore dovrà necessariamente essere iscritto all'Albo delle Imprese forestali.

Torino, 12/12/2025

Il Funzionario incaricato
Dott. For. Giacomo Furlan



Visto
Il Responsabile di Settore
Arch. Jacopo Chiara